IL NUOVO CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI

Le principali novità per il settore dei lavori

Piacenza
10 novembre 2016

DECRETO LEGISLATIVO 18 aprile 2016, n. 50 è il NUOVO CODICE APPALTI

RECEPISCE LE DIRETTIVE UE IN MATERIA DI APPALTI E CONCESSIONI NEI SETTORI ORDINARI E SPECIALI *(2014/23, 2014/24, e 2014/25)*

Il NUOVO CODICE E' **IN VIGORE DAL GIORNO STESSO DELLA PUBBLICAZIONE e IL VECCHIO ABROGATO**

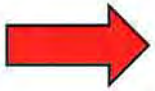
FORMALMENTE RISPETTATA LA SCADENZA DEL 18 APRILE

GOVERNO SCELTO LA STRADA DI **UN UNICO DECRETO LEGISLATIVO PER**:

- **CORRETTO RECEPIMENTO DELLE DIRETTIVE UE**
- **RIORDINO COMPLESSIVO DELLA NORMATIVA DI SETTORE**

Nuovo Codice dei contratti Pubblici

NUOVO CODICE **ATTUA UNA RIFORMA PROFONDA E STRUTTURALE DEL SETTORE, NEL SOLCO DEGLI OBIETTIVI DEFINITI DALLA LEGGE DELEGA:**



- **RAZIONALIZZAZIONE e SEMPLIFICAZIONE** della normativa e delle procedure
- maggiore tutela della **TRASPARENZA, CONCORRENZA e LEGALITÀ**
- **MIGLIORE QUALIFICAZIONE** di tutti soggetti coinvolti: **PROGETTISTI, IMPRESE, S.A.**
- **DEFLAZIONE DEL CONTENZIOSO**

NUOVA DISCIPLINA E' FORMALMENTE "AUTO APPLICATIVA"

- **NON È PREVISTO UN NUOVO REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE**
- **VECCHIO REGOLAMENTO 207/2010 VERRÀ PROGRESSIVAMENTE ABROGATO e sostituito da SISTEMA DI SOFT LAW,** formato da vari provvedimenti attuativi (circa 50) che definiranno la disciplina di dettaglio:
 - ***DECRETI MIT - ANAC***
 - ***LINEE GUIDA ANAC***
 - ***DECRETI MINISTERIALI***

ENTRO 1 ANNO POSSIBILE ADOZIONE di DECRETI CORRETTIVI

Il 15.7.16 stato pubblicato un AVVISO DI RETTIFICA che ha apportato circa 185 correzioni di errori materiali

La soft regulation

ATTUAZIONE CODICE AFFIDATA A SISTEMA FLESSIBILE di ATTI ATTUATIVI

Sono di 3 TIPOLOGIE

la cui natura giuridica è stata definita dal Consiglio di Stato

1. DECRETI MIT su proposta ANAC e ALTRI DECRETI MINISTERIALI

Come tutti i regolamenti sono atti normativi, hanno carattere vincolante per le P.A., la loro violazione comporta l'illegittimità del provvedimento attuativo

2. LINEE GUIDA ANAC A CARATTERE VINCOLANTE

Non sono atti normativi ma amministrativi generali. Hanno carattere vincolante in quanto la legge affida ad essi il compito di sviluppare ed integrare la norma primaria. Sono vincolanti per le P.A., a pena di illegittimità degli atti consequenziali. La vincolatività, in alcuni casi, lascia comunque spazio all'esercizio di una discrezionalità amministrativa

3. ATTI DI INDIRIZZO ANAC A CARATTERE NON VINCOLANTE

Sono atti amministrativi generali, con funzione di mero supporto operativo alle P.A.. Non hanno carattere vincolante ma possono essere derogati previa adeguata e puntuale motivazione. In assenza di ciò, la violazione potrebbe essere sintomatica di un eccesso di potere.

Per tutti gli atti attuativi è stata scelta la strada della consultazione pubblica e acquisizione preventiva Parere del Consiglio di Stato e Commissioni Parlamentari

ANAC HA SVOLTO UNA **CONSULTAZIONE PUBBLICA SU 10 PROVVEDIMENTI ATTUATIVI DEL CODICE**

1. **IL DIRETTORE DEI LAVORI:** *modalità di svolgimento delle funzioni di direzione e controllo tecnico, contabile e amministrativo dell'esecuzione del contratto (art. 111, comma 1)*
2. **IL DIRETTORE DELL'ESECUZIONE:** *modalità di svolgimento delle funzioni di coordinamento, direzione e controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto (art. 111, comma 2)*
3. **NOMINA, RUOLO E COMPITI DEL RUP** (art. 31)
4. **PROCEDURE PER L'AFFIDAMENTO CONTRATTI SOTTO SOGLIA, INDAGINI MERCATO E FORMAZIONE ELENCHI** (art. 36)
5. **OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA** (ART. 95)
6. **CRITERI SCELTA COMMISSARI GARA E ISCRIZIONE ESPERTI NELL'ALBO NAZIONALE OBBLIGATORIO DEI COMPONENTI COMMISSIONI GIUDICATRICI** (art. 78)
7. **SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA** (artt. 23, 24, 157)
8. **IL RATING DI IMPRESA e CRITERI REPUTAZIONALI**
9. **I MEZZI DI PROVA E LE CARENZE DI UN PRECEDENTE CONTRATTO RILEVANTI QUALE GRAVE ILLECITO PROFESSIONALE**
10. **PPP**

Alcune LINEE GUIDA sono state GIÀ APPROVATE IN VIA DEFINITIVA DA ANAC ➡ OEPV, SERVIZI INGEGNERIA E ARCHITETTURA

Alcune SONO IN ATTESA DI ESSERE ADOTTATE CON DECRETO MIT ➡ DIRETTORE LAVORI E DIRETTORE ESECUZIONE

Altre SONO IN ATTESA DI APPROVAZIONE DEFINITIVA ANAC ➡ RUP, CONTRATTI SOTTO SOGLIA, COMMISSARI GARA, MEZZI DI PROVA, RATING DI IMPRESA, PPP

DECRETI MIT

LO STATO DEI LAVORI

10 Novembre 2016

	MATERIA	DECRETO	PARERE CONSIGLIO DI STATO
1)	**Documento Gara Unico Europeo**	**CIRCOLARE MIT 18 luglio 2016, n. 3 (GURI n.174 del 27 luglio 2016)**	
2)	Parametri importi progettazione	NO	
3)	Qualificazione committenti	NO	
4	Livelli di progettazione	NO	
5)	Requisiti per affidamento servizi ingegneria/architettura	NO	**Parere del 3 novembre 2016, n. 2285**
6)	**Cabina regia**	**DPCM 10 agosto 2016 (GURI n. 293 del 31 agosto 2016)**	
7)	BIM	NO	
8)	**SIOS/Avvalimento**	NO - Solo Bozza DM MIT	**Parere del 21 settembre 2016, n. 1953 – Supplemento di istruttoria**
9)	Programmazione	NO	

ATTUALE QUADRO NORMATIVO



ALCUNE PARTI NUOVO CODICE SONO IMMEDIATAMENTE OPERATIVE

ALTRE SOSPESE IN ATTESA DEI PROVVEDIMENTI ATTUATIVI.

ALCUNE PARTI DEL VECCHIO REGOLAMENTO SONO IMMEDIATAMENTE ABROGATE.

ALTRE RIMANGONO IN PIEDI TRANSITORIAMENTE, FINO ALLA ADOZIONE NUOVI PROVVEDIMENTI ATTUATIVI/SOSTITUTIVI.

I punti chiave della riforma per il settore lavori

APPLICAZIONE CCNL ***(art. 30)***

ANTICIPAZIONE DEL CORRISPETTIVO ***(art. 35)***

DISCIPLINA APPALTI SOTTO SOGLIA ***(art. 36)***

QUALIFICAZIONE E AGGREGAZIONE STAZIONI APPALTANTI ***(artt. 36, 37)***

DISCIPLINA RTI/ CONSORZI e RETI IMPRESE ***(art. 48)***

DIVIETO APPALTO INTEGRATO ***(art. 59)***

NOMINA DEI COMMISSARI DI GARA ***(artt. 77/78)***

MOTIVI DI ESCLUSIONE - SOCCORSO ISTRUTTORIO - D.G.U.E. ***(art. 80, 83, comma 9 e 85)***

QUALIFICAZIONE OPERATORI ECONOMICI ***(art. 84)***

IL SISTEMA GARANZIE (93/103/104)

CRITERI DI AGGIUDICAZIONE e SUBAPPALTO ***(artt. 95 , 97, 105)***

NUOVO RUOLO DELL'ANAC e LA GESTIONE DEL CONTENZIOSO ***(artt. 204, 207, 211, 213)***

AMBITO TEMPORALE APPLICAZIONE: REGIME TRANSITORIO E ABROGAZIONI ***(artt. 216, 217)***

I punti chiave della riforma per il settore lavori

Applicazione del CCNL

APPLICAZIONE CCNL (art. 30, comma 4)

Al **PERSONALE IMPIEGATO NEI LAVORI** oggetto di appalti pubblici e concessioni è applicato il **CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE E TERRITORIALE** in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e **QUELLI IL CUI AMBITO DI APPLICAZIONE SIA STRETTAMENTE CONNESSO CON L'ATTIVITÀ OGGETTO DELL'APPALTO O DELLA CONCESSIONE SVOLTA DALL'IMPRESA, ANCHE IN MANIERA PREVALENTE.**

APPLICAZIONE CCNL (art. 30, comma 4)

VALUTAZIONE ASSOCIATIVA

POSITIVA

Il **PRINCIPIO** è **FRUTTO DELL'AZIONE SVOLTA DA ANCE e mira ad ELIMINARE FENOMENI DISTORSIVI** legati all'applicazione di CCNL diversi da quello dell'edilizia, in quanto più vantaggiosi economicamente per le imprese e quindi **a garantire la corretta tutela concorrenza e la parità di trattamento**

Già in passato Ance aveva posto il problema a **MINISTERO LAVORO e ANAC** che hanno **CONFERMATO LA CORRETTEZZA DEL PRINCIPIO CHE OBBLIGA ALLA APPLICAZIONE DEL CONTRATTO DELL'EDILIZIA AI LAVORATORI COINVOLTI NEI LAVORI EDILI**

Il contratto edile va applicato ogni qual volta impresa partecipa ad appalti di lavori edili ed esegue prestazioni di natura edile, a prescindere dal comparto di riferimento in cui opera abitualmente.

I punti chiave della riforma per il settore lavori

Anticipazione del corrispettivo

Pagamenti: anticipazione a regime al 20% *(art. 35 comma 18)*

PREVIGENTE NORMATIVA

DIVIETO GENERALE DI ANTICIPAZIONE sancito nel Regolamento

POI

In deroga al divieto, col decreto del "fare" 69/2013 è stata **INTRODOTTA IN VIA TRANSITORIA** e successivamente prorogata, da ultimo con decreto "mille proroghe 2016" (DL 210/2016) **FINO A DICEMBRE 2016,** con **due distinti tetti**

- **20% dell'importo contrattuale fino al 31 luglio 2016**
- **10% dell'importo contrattuale dal 1 agosto al 31 dicembre 2016**

Pagamenti: anticipazione a regime al 20% *(art. 35 comma 18)*

NUOVO CODICE

INTRODUCE l'anticipazione come **MISURA A REGIME E NON TRANSITORIA**

L'importo dell'anticipazione è **FISSATO DEFINITIVAMENTE AL 20%**

L'anticipazione è **CALCOLATA SULL'IMPORTO STIMATO DELL'APPALTO** e non su quello contrattuale

Permane erogazione entro 15 giorni da effettivo inizio lavori previa costituzione garanzia fideiussoria o bancaria di importo pari all'anticipazione maggiorato degli interessi sul periodo necessario al recupero

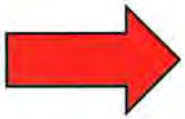
SCOMPARE OBBLIGO RESTITUZIONE NEL MEDESIMO ANNO CONTABILE DELLA EROGAZIONE quindi la restituzione avviene gradualmente nel corso di tutto l'appalto

Permane il principio di **DECADENZA DALL'ANTICIPAZIONE**, con obbligo di restituzione, **IN CASO DI RITARDO sui tempi contrattuali di esecuzione**, ma si specifica che deve dipendere da **FATTI IMPUTABILI ALL'APPALTATORE**

Pagamenti: anticipazione a regime al 20% *(art. 35 comma 18)*

VALUTAZIONE ASSOCIATIVA

POSITIVA



CONSENTE ALLE IMPRESE DI DISPORRE DELLE RISORSE FINANZIARIE NECESSARIE A DARE AVVIO AL CANTIERE e di **ONORARE PUNTUALMENTE I PROPRI IMPEGNI NEI CONFRONTI DEI DIPENDENTI E DEI FORNITORI, ricorrendo solo in minima parte al difficile e costoso credito bancario**

I punti chiave della riforma per il settore lavori

I contratti sotto soglia comunitaria

Contratti sotto soglia UE *(art. 36)*

PREVIGENTE NORMATIVA (artt. 121-125)

Fino a 50 mila amministrazione diretta (per lavori eseguiti con materiali e mezzi propri o acquistati/noleggiati)

Fino a 200 mila cottimo fiduciario per **lavori di manutenzione e altri casi specifici** con

- affidamento diretto del RUP, fino a 40 mila
- invito a 5 soggetti, tra 40 mila e 200 mila

Fino a 1 milione euro procedure ordinarie e possibilità procedura negoziata senza bando con:

- 5 soggetti, fino a 500 mila euro
- 10 soggetti, tra 500 mila e 1 mln euro

Fino a 1,5 milioni euro, per appalti di sola esecuzione, possibilità **procedura ristretta semplificata**

Contratti sotto soglia UE *(art. 36)*

NUOVO CODICE

FERMA RESTANDO POSSIBILITÀ DI RICORRERE ALLE PROCEDURE ORDINARIE, S.A. «PROCEDONO»:

- **Fino a 40 mila euro, AFFIDAMENTO DIRETTO, adeguatamente motivato o per lavori di manutenzione**
- **Tra 40 mila e 150 mila euro, PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO CON 5 SOGGETTI O AMMINISTRAZIONE DIRETTA** (con materiali e mezzi acquistati/noleggiati)
- **Tra 150 mila e 1 milione euro, PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO CON 10 SOGGETTI**
- **Sopra 1 milione euro, PROCEDURE ORDINARIE**

SCOMPARSA LA PROCEDURA RISTRETTA SEMPLIFICATA

Contratti sotto soglia UE *(art. 36)*

NUOVO CODICE

Per lo svolgimento di tutte le procedure S.A. POSSONO PROCEDERE attraverso un MERCATO ELETTRONICO che consenta acquisti telematici basati su un sistema che attua procedure di scelta del contraente con modalità elettroniche

A tal fine il MEF AVVALENDOSI DI CONSIP METTE A DISPOSIZIONE delle S.A. MERCATO ELETTRONICO DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

Contratti sotto soglia UE *(art. 36)*

LINEE GUIDA ANAC

Entro **90 giorni** ANAC deve adottare **LINEE GUIDA** per definire **DISCIPLINA DI DETTAGLIO** per

- **SUPPORTARE LE S.A.**
- **MIGLIORARE QUALITÀ PROCEDURE, INDAGINI DI MERCATO, FORMAZIONE E GESTIONE ELENCHI** di operatori economici

In attesa delle Linee Guida OPERA UNA **DISCIPLINA TRANSITORIA *(art. 216, comma 9),*** secondo la quale i **soggetti da invitare a presentare offerta** devono essere individuati :

- tramite **INDAGINI DI MERCATO** effettuate **CON AVVISO PUBBLICATO SUL PROFILO COMMITTENTE PER ALMENO 15 GIORNI** e indicazione dei **REQUISITI MINIMI RICHIESTI**
- tramite **SELEZIONE DAI VIGENTI ELENCHI DI OPERATORI UTILIZZATI DALLE S.A.** se compatibili col codice

Contratti sotto soglia UE *(art. 36)*

E' stata deliberata la

BOZZA LINEE GUIDA ANAC

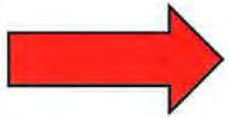
ANAC esprime **PERPLESSITÀ SULLA LIBERALIZZAZIONE DELLA PROCEDURA NEGOZIATA**, che in passato è stata spesso strumento di abusi e violazioni

Conferma necessità di accompagnare procedura con **PARTICOLARI CAUTELE A TUTELA DELLA CONCORRENZA E TRASPARENZA**. In particolare si prevede :

- **OBBLIGO DI SPECIFICA MOTIVAZIONE**, che dia conto delle ragioni per le quali non si è optato per procedura ordinaria
- **COMPOSIZIONE TRASPARENTE ELENCHI IMPRESE**
- **MASSIMO RISPETTO PRINCIPIO DI ROTAZIONE INVITI**

Contratti sotto soglia UE *(art. 36)*

Inserita la **disciplina sulle OPERE DI URBANIZZAZIONE A SCOMPUTO ONERI CONCESSORI**



- **CONFERMATA L'ESECUZIONE DIRETTA DA PARTE DEL TITOLARE DEL PERMESSO A COSTRUIRE PER LE OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA** funzionali all'intervento di trasformazione urbanistica (art. 16, comma 2 bis, del T.U. Edilizia)
- **MODIFICATA LA DISCIPLINA SULLE OPERE SECONDARIE, PER LE QUALI SI PREVEDE LA NECESSITÀ DI SVOLGERE UNA PROCEDURA DI GARA ORDINARIA** in luogo di quella negoziata con 5 soggetti prevista in precedenza

*(Per le opere di urbanizzazione a scomputo **sopra soglia la disciplina è sostanzialmente identica alla precedente** (di cui art. 32, comma 1, lett. g) che viene inserita nell'articolo 1, comma 2, lettera e)*

Contratti sotto soglia UE *(art. 36)*

VALUTAZIONE ASSOCIATIVA

POSITIVO INSERIMENTO DISCIPLINA assente nelle prime versioni del codice.

NEGATIVO OBBLIGO PROCEDURE ORDINARIE PER LE OPERE SECONDARIE

- In sede decreto correttivo si chiederà di TORNARE ALLA VECCHIA IMPOSTAZIONE DELLA DISCIPLINA

- Occorre anche CHIARIRE il REGIME TRANSITORIO, per le opere inserite in Convenzioni stipulate sotto la vigenza del vecchio Codice

I punti chiave della riforma per il settore lavori

Qualificazione e aggregazione stazioni appaltanti

Qualificazione e aggregazione stazioni appaltanti (artt. 37-38)

LE S.A. DEVONO ESSERE QUALIFICATE E SI RIDUCONO DI NUMERO



Introdotto un **SISTEMA DI QUALIFICAZIONE DELLE STAZIONI APPALTANTI e DELLE CENTRALI DI COMMITTENZA GESTITO DALL'ANAC** e basato sull'accertamento quinquennale di requisiti (di base e premianti) afferenti la qualità, l'efficienza e la professionalizzazione delle amministrazioni.

E' prevista l'istituzione, presso l'ANAC, che ne assicura la pubblicità, di un apposito elenco delle stazioni appaltanti qualificate di cui fanno parte anche le centrali di committenza, nonché, di diritto, Consip, INVITALIA, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, compresi i Provveditorati interregionali per le opere pubbliche, i soggetti aggregatori regionali.

IL SISTEMA NON E' IMMEDIATAMENTE OPERATIVO, perché **DEVONO ESSERE ADOTTATI ATTI ATTUATIVI.**

IN VIA TRANSITORIA i requisiti di qualificazione sono soddisfatti dalle stazioni appaltanti mediante **ISCRIZIONE ALL'ANAGRAFE DELLE STAZIONI APPALTANTI presso l'ANAC**

Qualificazione e aggregazione stazioni appaltanti (artt. 37-38)

SISTEMA QUALIFICAZIONE S.A. ABILITA a GESTIRE DIVERSE CLASSI DI IMPORTO DI APPALTI

Fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e negoziazione anche telematici previsti da vigenti norme su contenimento spesa

- SOTTO 150 MILA EURO, possono operare AUTONOMAMENTE TUTTE S.A.

- SOPRA 150 MILA EURO, possono operare AUTONOMAMENTE SOLO S.A. QUALIFICATE mentre S.A. NON QUALIFICATE DEVONO RIVOLGERSI A UNA CENTRALE DI COMMITTENZA O AGGREGARSI CON UNA O PIU' S.A. QUALIFICATE

- PER I LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA TRA 150 MILA EURO E 1 MLN DI EURO S.A. QUALIFICATE «PROCEDONO» MEDIANTE UTILIZZO, in via autonoma, STRUMENTI TELEMATICI DI NEGOZIAZIONE messi a disposizione da centrali committenza qualificate e SOLO IN CASO DI INDISPONIBILITÀ DI TALI STRUMENTI SVOLGERE PROCEDURE ORDINARIE

Qualificazione e aggregazione stazioni appaltanti (artt. 37-38)

- I COMUNI NON CAPOLUGO DI PROVINCIA, fermo restando quanto previsto ai punti PRECEDENTI, DEVONO COMUNQUE OPERARE IN FORMA AGGREGATA RICORRENDO A:

- **CENTRALE DI COMMITTENZA O SOGGETTI AGGREGATORI QUALIFICATI**
- **UNIONI/AGGREGAZIONI/CONSORZI DI COMUNI costituite e qualificate come centrali di committenza**
- **S.U.A. COSTITUITA PRESSO GLI ENTI DI AREA VASTA**

NORMA SOSPESA in attesa adozione (entro 6 mesi) DPCM che definisca criteri e modalita' per la costituzione di centrali committenza in forma di aggregazioni di comuni

ANCHE PER QUESTI, IN VIA TRANSITORIA, LA QUALIFICAZIONE E' SODDISFATTA MEDIANTE ISCRIZIONE ANAGRAFE S.A.

Qualificazione e aggregazione stazioni appaltanti (artt. 37-38)

LA QUALIFICAZIONE S.A. è critica per i PRIVATI CHE FANNO OPERE A SCOMPUTO, che non hanno requisiti richiesti ai soggetti pubblici (capacità programmazione, progettazione, affidamento e controllo procedura).

In sede di correttivo sarà chiesto ESONERO o previsione MODALITA' MOLTO SEMPLIFICATE

RTI - Consorzi Ordinari e Reti di Impresa

RTI e Consorzi Ordinari *(art. 48)*

La nuova disciplina **RICALCA SOSTANZIALMENTE IL PRECEDENTE ARTICOLO 37 CON ALCUNE INNOVAZIONI**

Sono **AMPLIATI I CASI IN CUI S.A. PUÒ CONSENTIRE LA SOSTITUZIONE DELLA MANDATARIA, OVVERO LA MANDATARIA PUÒ SOSTITUIRE LA MANDANTE**, se in possesso di idonea qualificazione

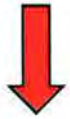
- **FALLIMENTO E I CASI PREVISTI DALLA NORMATIVA ANTIMAFIA** (già previsti dal vecchio codice)
- **LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA**
- **AMMINISTRAZIONE CONTROLLATA**
- **AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA**
- **CONCORDATO PREVENTIVO**
- **PROCEDURA DI INSOLVENZA CONCORSUALE O LIQUIDAZIONE**

E' AMMESSO, in conformità a indirizzo giurisprudenziale e dottrinale consolidato, IL RECESSO DI UNA O PIÙ IMPRESE RAGGRUPPATE **ESCLUSIVAMENTE PER ESIGENZE ORGANIZZATIVE** DEL RAGGRUPPAMENTO **e SEMPRE CHE LE IMPRESE RIMANENTI ABBIANO I REQUISITI DI QUALIFICAZIONE ADEGUATI** AI LAVORI ANCORA DA ESEGUIRE.

In ogni caso **LA MODIFICA SOGGETTIVA NON È AMMESSA SE FINALIZZATA AD ELUDERE LA MANCANZA DI UN REQUISITO DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA.**

RTI e Consorzi Ordinari *(art. 48)*

Le **DISPOSIZIONI SUI RTI** si applicano anche alla partecipazione in gara di **IMPRESE ADERENTI AL CONTRATTO DI RETE**, in quanto compatibili (***norma presente nel precedente codice***)



NOVITA' DEL NUOVO CODICE

Le RETI, se ne hanno tutti i requisiti, **SONO EQUIPARATI al CONSORZIO STABILE AI FINI DELLA QUALIFICAZIONE** (comma 14).



PROBLEMA APPLICATIVO

CON L'ABROGAZIONE DEL PREVIGENTE CODICE È VENUTA MENO LA DISCIPLINA DELL'ART. 36 E I CONSORZI STABILI NON HANNO PIÙ UN SISTEMA DI QUALIFICAZIONE.

Secondo ANAC norma del codice rivive in forza del rinvio recettizio inserito nell'art. 81 del Regolamento 207/16 ancora in vigore

RTI e Consorzi Ordinari *(art. 48)*

E' stata mantenuta la previsione che, IN CASO DI INADEMPIMENTO DELL'IMPRESA MANDATARIA, consente alla S.A., con il consenso delle parti, di PROCEDERE AL PAGAMENTO DIRETTO DELLE ALTRE IMPRESE DEL RAGGRUPPAMENTO.

Differenza rispetto al vecchio codice



E' previsto che in questo caso debba essere REVOCATO IL MANDATO COLLETTIVO SPECIALE con RAPPRESENTANZA

La previsione è ambigua: CHI DIVENTA MANDATARIA?

I punti chiave della riforma per il settore lavori

Tipologie contratti e appalto integrato

Tipologie di contratti: divieto di appalto integrato *(art. 59, comma 1)*

PREVIGENTE NORMATIVA

L'articolo 53 prevedeva **3 tipologie di appalto:**

- **SOLA ESECUZIONE**
- **PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED ESECUZIONE, SULLA BASE DEL PROGETTO DEFINITIVO DELLA PA** (cd. Appalto integrato classico)
- **PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED ESECUZIONE, PREVIA ACQUISIZIONE IN GARA DEL PROGETTO DEFINITIVO** (cd. Appalto Integrato complesso)

Tipologie di contratti: divieto di appalto integrato *(art. 59, comma 1)*

NUOVO CODICE

Gli appalti di lavori vanno affidati PONENDO A BASE DI GARA IL PROGETTO ESECUTIVO

E' **VIETATO AFFIDAMENTO CONGIUNTO PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI LAVORI, AD ESCLUSIONE** dei casi di

- **AFFIDAMENTO A CONTRAENTE GENERALE**
- **FINANZA DI PROGETTO**
- **AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE**
- **PARTENARIATO PUBBLICO-PRIVATO**
- **CONTRATTO DI DISPONIBILITÀ**

Il DIVIETO NON TROVA APPLICAZIONE NEI SETTORI SPECIALI

Tipologie di contratti: divieto di appalto integrato *(art. 59, comma 1)*

VALUTAZIONE ASSOCIATIVA

PERPLESSITA'

LA LEGGE DELEGA NON PREVEDE DIVIETO ASSOLUTO DI APPALTO INTEGRATO MA ABOLISCE SOLO L'APPALTO INTEGRATO SU PROGETTO PRELIMINARE E **LIMITA RADICALMENTE QUELLO SU PROGETTO DEFINITIVO**, da utilizzarsi tenendo conto del contenuto innovativo e tecnologico delle opere in rapporto al valore complessivo opere E **PREVEDE DI NORMA LA MESSA A GARA DEL PROGETTO ESECUTIVO** (lett. oo).

ASSENZA PERIODO TRANSITORIO STA CREANDO MOLTI PROBLEMI: BLOCCO GARE e ALLARGAMENTO MERCATO del CONTRAENTI GENERALI

I punti chiave della riforma per il settore lavori

Commissione giudicatrice

Commissari di gara: Albo nazionale presso l'ANAC e sorteggio *(artt. 77-78)*

PREVIGENTE NORMATIVA

IN CASO OEPV **COMPONENTI COMMISSIONE SELEZIONATI DI NORMA TRA FUNZIONARI INTERNI ALLA S.A.**

NUOVO CODICE

I COMPONENTI COMMISSIONE GIUDICATRICE

- SONO **SCELTI** DALLA S.A. TRAMITE **SORTEGGIO PUBBLICO DA UNA LISTA DI CANDIDATI COMUNICATA DALL'ANAC**
- LA LISTA E' FORMATA ESTRAPOLANDO I NOMINATIVI DA **UN ELENCO DI ESPERTI ISCRITTI PRESSO UN ALBO NAZIONALE SPECIFICO TENUTO E GESTITO DALL'ANAC**
- **AMMESSA POSSIBILITA' DI DEROGHE, NEL RISPETTO DEL PRINCIPIO ROTAZIONE, PER CONTRATTI SOTTO SOGLIA e CONTRATTI DI NON PARTICOLARE COMPLESSITA'** (CIOE' PROCEDURE SVOLTE CON **PIATTAFORME TELEMATICHE DI NEGOZIAZIONE)**

LA NORMA E' SOSPESA PERCHE' DOVRA' ESSERE ADOTTATO UN ATTO ANAC ENTRO 120 GIORNI per DEFINIRE' CRITERI E MODALITA' PER L'ISCRIZIONE ALL'ALBO

In via transitoria la nomina commissari **continua ad essere effettuata da organo competente S.A. secondo le regole di competenza e trasparenza individuate da ciascuna S.A. (art. 216, comma 12)**

Commissari di gara: Albo nazionale presso l'ANAC e sorteggio *(artt. 77-78)*

VALUTAZIONE ASSOCIATIVA

PERPLESSITÀ SULLE DEROGHE

PRINCIPIO DELL'ALBO e SORTEGGIO ESTERNO CONDIVISIBILE in quanto a tutela trasparenza e imparzialità giudizio, nell'ambito di un criterio in cui è molto ampia la discrezionalità amministrativa.

LE DEROGHE INVECE NON APPAIONO GIUSTIFICATE, sia in relazione alla legge delega sia in relazione all'allargamento dell'OEPV

Bozza LINEE GUIDA ANAC evidenziano **OPPORTUNITÀ** che S.A. nominino **SEMPRE COMMISSARI ESTERNI PER APPALTI SOPRA 1 MILN** euro

Inoltre, **ANAC sostiene** una **INTERPRETAZIONE** della norma che **AMMETTE POSSIBILITÀ DEROGA a commissari esterni SOLO PER I COMPONENTI DIVERSI DA PRESIDENTE, che va sempre sorteggiato**

I punti chiave della riforma per il settore lavori

Motivi di esclusione

Motivi di esclusione *(art. 80)*

PREVIGENTE NORMATIVA (art. 38)

1) **procedure concorsuali (tranne concordato preventivo con continuità aziendale)**
2) **procedimenti per applicazione misure prevenzione antimafia**
3) **sentenze condanna passate in giudicato per reati che incidono sulla moralità professionale**
4) **violazione divieto intestazione fiduciaria**
5) **gravi infrazioni debitamente accertate in materia sicurezza e lavoro**
6) **grave negligenza o grave errore professionale nei confronti medesima s.a.**
7) **gravi violazioni definitivamente accertate in materia tasse e imposte e contributi**
8) **false dichiarazioni sui requisiti in gara o in sede SOA**
9) **sanzioni accessorie che comportano divieto contrarre con P.A.**
10) **mancata denuncia tentativi estorsione**
11) **mancata dichiarazione su situazioni di controllo o collegamento**

Motivi di esclusione *(art. 80)*

NUOVO CODICE: INNOVAZIONI GENERALI

INTRODOTTO ELENCO SPECIFICO REATI PER CONDANNE PENALI DEFINITIVE (reati contro P.A., terrorismo, sfruttamento lavoro minorile, ecc..) e **RIFERIMENTO A OGNI ALTRO DELITTO CHE COMPORTI COME PENA ACCESSORIA INCAPACITÀ DI CONTRATTARE CON PA**

ALLARGATO ELENCO DEI SOGGETTI DA VERIFICARE NELLE SOCIETÀ DI CAPITALI in quanto, oltre a direttore tecnico, socio unico persona fisica, socio di maggioranza nelle società con meno di 4 soci, amministratori con poteri di rappresentanza, cessati dalla carica l'anno antecedente bando, ci sono **I SOGGETTI MUNITI DI POTERI DI DIREZIONE O CONTROLLO .**

Motivi di esclusione *(art. 80)*

NUOVO CODICE: LE IMPRESE FALLITE

CONFERMATE LE ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE, con INNOVAZIONE per le IMPRESE FALLITE non più escluse a priori dalle gare

Il CURATORE AUTORIZZATO ALL'ESERCIZIO PROVVISORIO DELL'IMPRESA O AMMESSO AL CONCORDATO CON CONTINUITÀ AZIENDALE PUÒ, SU AUTORIZZAZIONE DEL GIUDICE DELEGATO, SENTITA L'ANAC, PARTECIPARE A NUOVE PROCEDURE DI GARA OVVERO ESSERE AFFIDATARIO DI SUBAPPALTI OVVERO CONTINUARE NELL'ESECUZIONE DI CONTRATTI GIÀ STIPULATI.

Tuttavia, **ANAC, SE L'IMPRESA NON È IN REGOLA CON I VERSAMENTI DEI CONTRIBUTI O RETRIBUZIONI O NON HA I REQUISITI AGGIUNTIVI** - definiti da Linee guida ANAC - **PUÒ SUBORDINARE LA PARTECIPAZIONE ALL'INDIVIDUAZIONE DI UN'IMPRESA AUSILIARIA, CHE FACCIA DA GARANTE NEI CONFRONTI DELL'AMMINISTRAZIONE** (art. 110).

Motivi di esclusione *(art. 80)*

NUOVO CODICE: NUOVA CAUSA DI ESCLUSIONE

INTRODOTTA NUOVA CAUSA DI ESCLUSIONE che consente a S.A. di **DIMOSTRARE CON MEZZI ADEGUATI** che soggetto si è reso **COLPEVOLE DI GRAVI ILLECITI PROFESSIONALI,** tali da **RENDERE DUBBIA INTEGRITÀ O AFFIDABILITÀ** tra i quali:

- **SIGNIFICATIVE CARENZE NELL'ESECUZIONE PRECEDENTE CONTRATTO che ne hanno causato la risoluzione anticipata non contestata in giudizio o confermata in giudizio, ovvero la condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni;**
- **TENTATIVO DI INFLUENZARE INDEBITAMENTE IL PROCESSO DECISIONALE DELLA S.A.**
- **FORNIRE ANCHE PER NEGLIGENZA INFORMAZIONI FALSE O FUORVIANTI PER INFLUENZARE LE DECISIONI DELLA S.A.**

LINEE GUIDA ANAC (da adottare entro 90 giorni), **INDICHERANNO QUALI MEZZI CONSIDERARE ADEGUATI E QUALI CARENZE SIGNIFICATIVE,** al fine di garantire omogeneità applicativa delle S.A.

Motivi di esclusione*(art. 80)*

VALUTAZIONE ASSOCIATIVA

LA NUOVA DISCIPLINA DESTA PERPLESSITÀ SU CARENZE ESECUTIVE IN UN PRECEDENTE CONTRATTO

La previsione in tema di integrità e affidabilità professionale, che si riferisce sulle **CARENZE SIGNIFICATIVE NELL'ESECUZIONE DI UN REQUISITO SOSTANZIALE DI UN PRECEDENTE CONTRATTO** non sembra in linea con il contenuto delle **DIRETTIVE COMUNITARIE** che **qualificano** le stesse non solo **COME SIGNIFICATIVE MA ANCHE PERSISTENTI**

C'è il rischio di un ampliamento della causa di esclusione rispetto alla previsione comunitaria, fino a determinare una grave violazione del principio di massima concorrenza.

NELLA BOZZA DI LINEE GUIDA messa in Consultazione ANCE ha evidenziato la necessità di circoscrivere l'ambito di operatività della causa di esclusione, limitandola a fatti accertati e definitivi, risultanti dal Casellario Informatico dell'ANAC, al fine di contenere la discrezionalità delle S.A.

Motivi di esclusione *(art. 80)*

NUOVO CODICE: IL SELF CLEANING

INTRODOTTO ISTITUTO SELF CLEANING, che **CONSENTE DI EVITARE L'ESCLUSIONE DALLA GARA**

- in caso di **CONDANNA CON SENTENZA DEFINITIVA**, se sia stata inflitta una **PENA DETENTIVA NON SUPERIORE A 18 MESI** o riconosciuta **ATTENUANTE DELLA COLLABORAZIONE**
- rispetto a tutte le **ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE**, se il soggetto **DIMOSTRA** di **AVER RISARCITO I DANNI CAUSATI DAL REATO O DALL'ILLECITO E AVER ADOTTATO PROVVEDIMENTI CONCRETI** (tecnici, organizzativi e relativi al personale) **IDONEI A PREVENIRE ULTERIORI REATI O ILLECITI, sempre che la S.A. ritenga le misure sufficienti**

INOLTRE

- Esclusione non opera se in caso di **violazioni in materia di tasse o contributi previdenziali**, il soggetto **abbia pagato o si sia impegnato a pagare in modo vincolante prima della scadenza del termine di presentazione delle domande**

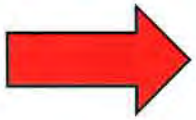
I MOTIVI DI ESCLUSIONE OPERANO ANCHE SE RIFERITI AL SUBAPPALTATORE

Motivi di esclusione*(art. 80)*

VALUTAZIONE ASSOCIATIVA

POSITIVA SU SELF CLEANING

PERPLESSITÀ SU RIFERIMENTO A MOTIVI ESCLUSIONE SUBAPPALTATORE, che potrebbe portare a esclusione concorrente



LA PRESENZA DI MOTIVI DI ESCLUSIONE IN CAPO AL SUBAPPALTATORE NON DEVE AVERE EFFETTI ANCHE Sul CONCORRENTE

L'impresa concorrente **non può avere piena conoscenza dei fatti che riguardano il subappaltatore e non può essere chiamato a rispondere per questi.**

Codice prevede indicazione della terna di subappaltatori, proprio per ovviare a ipotesi in cui alcuni subappaltatori vengano meno; quindi la qualificazione dell'appaltatore è comunque garantita.

Codice prevede **art. 105, comma 12, che affidatario deve sostituire subappaltatori per i quali venga verificata sussistenza motivi esclusione**

I punti chiave della riforma per il settore lavori

Soccorso istruttorio

Soccorso istruttorio *(art. 83, comma 9)*

PREVIGENTE NORMATIVA

- Qualunque **IRREGOLARITÀ O INCOMPLETEZZA ESSENZIALE DEGLI ELEMENTI E DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE OBBLIGAVA** al pagamento **SANZIONE PECUNIARIA** fino al **MASSIMO DI 50 MILA EURO**

- **VERSAMENTO era GARANTITO DA CAUZIONE PROVVISORIA**

- **PAGAMENTO RICHIESTO ANCHE IN CASO MANCATA REGOLARIZZAZIONE**

- **MANCAVA ELENCAZIONE IRREGOLARITÀ NON SANABILI**

MOLTI PROBLEMI INTERPRETATIVI E APPLICATIVI

Soccorso istruttorio *(art. 83, comma 9)*

NUOVO CODICE

PERMANE SANZIONE MA SI ALLEGGERISCE E SONO INTRODOTTI ALCUNI CHIARIMENTI

INCOMPLETEZZA E OGNI ALTRA IRREGOLARITÀ' ESSENZIALE DEGLI ELEMENTI E DEL D.G.U.E., CON ESCLUSIONE DI QUELLE AFFERENTI L'OFFERTA TECNICA ED ECONOMICA OBBLIGA a pagamento **SANZIONE** fino al **MASSIMO DI 5 MILA EURO**

PAGAMENTO DOVUTO SOLO IN CASO DI REGOLARIZZAZIONE

IL PAGAMENTO NON E' PIU' GARANTITO DA CAUZIONE (QUINDI SEMPRE CASH)

INDIVIDUATE LE IRREGOLARITA' ESSENZIALI NON SANABILI come QUELLE CHE NON CONSENTONO INDIVIDUAZIONE DEL CONTENUTO DELLA DOCUMENTAZIONE O DEL SOGGETTO RESPONSABILE

IRREGOLARITA' NON ESSENZIALI VANNO REGOLARIZZATE SU RICHIESTA S.A. SENZA SANZIONE

Soccorso istruttorio *(art. 83, comma 9)*

VALUTAZIONE ASSOCIATIVA

NEGATIVA SU MANTENIMENTO SANZIONE

IL MANTENIMENTO DELLA SANZIONE NON APPARE IN LINEA CON LA LEGGE DELEGA che, in ossequio alla normativa comunitaria, **HA SANCITO** il principio della **PIENA POSSIBILITÀ DI INTEGRAZIONE DOCUMENTALE NON ONEROSA DI QUALSIASI ELEMENTO DI NATURA FORMALE DELLA DOMANDA**, purché non attenga agli elementi oggetto di valutazione dell'offerta (art. 1, comma 1, lett. z)

I punti chiave della riforma per il settore lavori

IL D.G.U.E.

Documento di gara Unico europeo

D.G.U.E. *(art. 85)*

E' UN MODELLO AUTODICHIARATIVO STANDARDIZZATO A LIVELLO EUROPEO, CHE ACCOMPAGNA L'OFFERTA O DOMANDA DI PARTECIPAZIONE, CON IL QUALE SI CONFERMA CHE O.E. SODDISFA UNA SERIE DI CONDIZIONI:

- **ASSENZA DI MOTIVI DI ESCLUSIONE (art. 80)**
- **POSSESSO CRITERI DI SELEZIONE (Soa)**
- **EVENTUALI CRITERI OGGETTIVI IN CASO DI FORCELLA**

D.G.U.E. È FORNITO ESCLUSIVAMENTE IN FORMA ELETTRONICA A DECORRERE DAL 18 aprile 2018. Prima di tale data SIA IN FORMA CARTACEA CHE ELETTRONICA

O.E. POSSONO RIUTILIZZARE D.G.U.E. COMPILATO E UTILIZZATO IN UNA PROCEDURA PRECEDENTE, purchè confermino le informazioni sono ancora valide e pertinenti.

In fase esecutiva PUÒ ESSERE UTILIZZATO ANCHE PER LE DICHIARAZIONI DEL SUBAPPALTATORE

D.G.U.E. *(art. 85)*

Va redatto in conformità al MODELLO DI FORMULARIO adottato con REGOLAMENTO C.E. n. 7/2016.

MIT HA ADOTTATO LINEE GUIDA (con un apposito Comunicato pubblicato in GU n. 170 del 22 luglio 2016) AL FINE DI ADATTARE Il MODELLO UE ALLA NORMATIVA INTERNA e fornire alle S.A. alcune PRIME INDICAZIONI IN ORDINE AL suo CORRETTO UTILIZZO.

E' stato predisposto uno SCHEMA DI FORMULARIO, con l'intenzione di adattarlo alle disposizioni del Codice.

D.G.U.E. HA CARATTERE DINAMICO e non statico. E' COMPITO DELLE P.A. EFFETTUARE GLI OPPORTUNI ADATTAMENTI, INDICANDO CON APPOSITI RICHIAMI NEL MODELLO DI FORMULARIO TUTTE LE INFORMAZIONI CHE VANNO DICHIARATE

D.G.U.E. *(art. 85)*



PERMANGONO ALCUNI DUBBI INTERPRETATIVI

- **UTILIZZO del D.G.U.E. è OBBLIGATORIO O FACOLTATIVO?**
 Secondo il codice S.A. ACCETTANO D.G.U.E. ma la circolare MIT sembra prevederlo come obbligatorio

- **PERMANE la POSSIBILITÀ di utilizzare le AUTOCERTIFICAZIONI AI SENSI DELLA LEGGE 445/2000?**
 Ciò è indispensabile per evitare soccorso istruttorio oneroso se DGUE è carente o incompleto

- **Quali sono i SOGGETTI TITOLARI DI POTERI DI DIREZIONE VIGILANZA E CONTROLLO per i quali compilare le dichiarazioni?**
 In via prudenziale, al momento, è opportuno considerare direttore generale e i membri del collegio indacale

- **Si possono AUTODICHIARARE i contenuti della DOCUMENTAZIONE ANTIMAFIA (comunicazione e informazione prefettizia)?**
 La normativa antimafia non sembra consentirlo. Per cui in via prudenziale è opportuno precisare che la dichiarazione è resa sulla base delle informazioni a conoscenza dell'interessato

I punti chiave della riforma per il settore lavori

La qualificazione degli operatori economici

Qualificazione operatori economici *(art. 84)*

NUOVO CODICE

VIENE MANTENUTO IL SISTEMA UNICO DI QUALIFICAZIONE MEDIANTE ATTESTAZIONE SOA per i soggetti esecutori a qualsiasi titolo di lavori pubblici di importo pari o superiore a 150.000 euro.

Le SOA continueranno ad attestare, come in passato

- **ASSENZA DI MOTIVI DI ESCLUSIONE**
- **POSSESSO I REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICO-FINANZIARIA E TECNICO-PROFESSIONALI**
- **POSSESSO DELLA CERTIFICAZIONE DI QUALITÀ**
- **POSSESSO RATING D'IMPRESA RILASCIATO DALL'ANAC (NOVITA' NUOVO CODICE)**

Qualificazione operatori economici *(art. 83, comma 10)*

SISTEMA RATING DI IMPRESA

E' istituito presso l'ANAC un sistema di **«RATING DI IMPRESA» e delle RELATIVE PREMIALITÀ-PENALITÀ, da applicare AI FINI DELLA QUALIFICAZIONE, per il quale l'ANAC rilascia apposita certificazione.**

Il suddetto sistema si **basa su REQUISITI REPUTAZIONALI, valutati sulla base di indici qualitativi e quantitativi, oggettivi e misurabili, nonché su accertamenti definitivi che esprimono la capacità strutturale e di affidabilità imprese, che tengono conto di:**

- **POSSESSO DEL RATING LEGALITÀ, rilevato dall'ANAC in collaborazione con l'Antitrust**
- **PRECEDENTI COMPORTAMENTI DELL'IMPRESA con riferimento a RISPETTO DEI TEMPI E COSTI, INCIDENZA DEL CONTENZIOSO, IRREGOLARITÀ NEI PAGAMENTI DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI (con riferimento ai tre anni precedenti)**
- **applicazione di MISURE SANZIONATORIE nei casi di OMESSA DENUNCIA DELLE RICHIESTE ESTORSIVE E CORRUTTIVE.**

ANAC entro 3 mesi deve adottare **LINEE GUIDA** per disciplinare tale sistema.

Alle SOA spetterà il compito di attestare il possesso della certificazione del Rating rilasciato dall'ANAC

Qualificazione operatori economici *(art. 84)*

Per i LAVORI DI IMPORTO PARI O SUPERIORE A 20 MILIONI è stata prevista una **QUALIFICAZIONE RAFFORZATA ma FACOLTATIVA PER LE SA**, che possono richiedere in aggiunta alla SOA:

- **parametri economici**, certificati da società di revisione, che indichino in modo inequivocabile **ESPOSIZIONE FINANZIARIA** dell'impresa al momento della gara; **in alternativa**, può essere richiesta al concorrente la dimostrazione, nel **triennio antecedente**, di una **CIFRA IN LAVORI PARI A 2 VOLTE L'IMPORTO POSTO A BASE DI GARA**;

- **Per APPALTI SUPERIORI a 100 MILIONI, LAVORI ANALOGHI,** per entità e tipologia, a quelli compresi nella categoria individuata come prevalente

Anche per la qualificazione sopra i 20 milioni, è necessario che ANAC fornisca chiarimenti su QUALI SIANO I PARAMETRI PER VALUTARE L'ESPOSIZIONE FINANZIARIA

Qualificazione operatori economici *(art. 83, comma 2)*

LE LINEE GUIDA ANAC

Entro 1 ANNO è prevista **ADOZIONE DI SPECIFICHE LINEE GUIDA DELL'ANAC** per disciplinare

- **IL SISTEMA DI QUALIFICAZIONE NEI LAVORI PUBBLICI**
- **I CASI E LE MODALITÀ DI AVVALIMENTO**
- **I REQUISITI DEL CONCORRENTE**
- **LA RELATIVA DOCUMENTAZIONE RICHIESTA A COMPROVA DEGLI STESSI**

IN ATTESA DELLE LINEE GUIDA ⇩ **OPERA DISCIPLINA TRANSITORIA**

Fino all'entrata in vigore di tali Linee guida, **CONTINUANO AD APPLICARSI, IN QUANTO COMPATIBILI, LE DISPOSIZIONI SULLA QUALIFICAZIONE DEL REGOLAMENTO 207/2010** ***(PARTE II, TITOLO III E RELATIVI ALLEGATI, cioè artt. 60/96).***

Tuttavia è ABOLITA la POSSIBILITÀ DI UTILIZZARE IL DECENNIO per i requisiti e i MIGLIORI 5 ANNI SU 10 per la cifra d'affari.

I punti chiave della riforma per il settore lavori

Il sistema delle garanzie

Garanzie per la partecipazione e per l'esecuzione *(artt. 93, 103, 104)*

NUOVO CODICE

GARANZIA PROVVISORIA, di norma è pari al 2% importo di bando, ma S.A. PUÒ RIDURLA all'1% O INCREMENTARLA FINO AL 4% in ragione oggetto contratto e grado rischio connesso. Permane possibilità riduzioni per certificazioni qualità e ambientali**. ESCUSSIONE per MANCATA SOTTOSCRIZIONE CONTRATTO da parte aggiudicatario LIMITATA AI CASI DOLO O COLPA GRAVE**

GARANZIA DEFINITIVA IMPORTO INVARIATO (10% importo contrattuale) MA VENGONO ESTESE TUTTE LE RIDUZIONI PREVISTE PER LA PROVVISORIA. Inoltre, e' prevista POSSIBILITA' DI ESONERO PER OPERATORI DI COMPROVATA SOLIDITA', ADEGUATAMENTE MOTIVATA E SUBORDINATA A MIGLIORAMENTO PREZZO AGGIUDICAZIONE (art. 103, comma 11)

PERFORMANCE BOND SOPPRESSO *(era obbligatoria per appalti integrati sopra 75 mln e contraenti generali, facoltativa per appalti di sola esecuzione sopra 100 milioni).* Al suo posto è stata introdotta **GARANZIA PER LAVORI PARTICOLARE VALORE (**obbligatoria per affidamenti a contraente generale e facoltativa per appalti sola esecuzione sopra 100 milioni). Comprende **garanzia di buon adempimento pari 5% contratto (sostituisce definitiva) e garanzia per la risoluzione pari al 10% contratto**

I punti chiave della riforma per il settore lavori

I criteri di aggiudicazione

Criteri di aggiudicazione e offerte anormalmente basse *(artt. 95, 97)*

PREVIGENTE NORMATIVA

MAX RIBASSO E OEPV SONO CRITERI EQUIVALENTE e scelta è rimessa a discrezionalità S.A. in base a caratteristiche appalto

FACOLTÀ DI APPLICARE MAX RIBASSO CON ESCLUSIONE AUTOMATICA OFFERTE ANOMALE, cioè con ribasso pari o superiore a soglia anomalia

- **fino a 1 mln, a regime**
- **fino a soglia UE, in via transitoria fino al 31 luglio 2016**

Esclusione automatica non esercitabile se offerte ammesse sono inferiori a 10

Criteri di aggiudicazione e offerte anormalmente basse *(artt. 95, 97)*

NUOVO CODICE

NETTA PREFERENZA PER OEPV BASATA SUL MIGLIOR RAPPORTO QUALITÀ-PREZZO

POSSIBILITA' MAX RIBASSO SOLO FINO A 1MLN, PREVIA MOTIVAZIONE

Permane FACOLTÀ ESCLUSIONE AUTOMATIVA OFFERTE ANOMALE (se offerte sono più di 10)

LA SOGLIA DI ANOMALIA NON E' PREDETERMINABILE DAI CONCORRENTI PERCHE' IL METODO DI CALCOLO E' SORTEGGIATO IN GARA TRA 5 POSSIBILI (cfr. Comunicato Presidente Anac 5 ottobre 2016)

Criteri di aggiudicazione e offerte anormalmente basse *(artt. 95, 97)*

VALUTAZIONE ASSOCIATIVA

POSITIVA SU PREVISIONE SISTEMA ANTITURBATIVA

NEGATIVA SU LIMITAZIONE A 1 MLN

Obbligo OEPV sopra 1 mln espone S.A. **AGGRAVIO PROCEDIMENTALE LEGATO ALLA COMPLESSITÀ CRITERIO** e obbligo di svolgere sempre verifica congruità offerte

Limitazione MAX RIBASSO a 1 mln non appare **in linea con esigenze semplificazione procedure richieste dalla legge delega** per appalti sotto soglia

FAVOR PER OEPV INCOERENTE CON NUOVA REGOLA DELL'APPALTO SU PROGETTO ESECUTIVO che non lascia spazio all'apporto progettuale impresa in gara, in chiave migliorativa. Ciò potrebbe dare spazio ad un'applicazione distorte, incentivando quelle prassi illegittime, volte a richiedere lavorazione aggiuntive anziché soluzioni migliorative.

PREOCCUPAZIONE per allargamento OEPV accompagnato da **AMPIE DEROGHE A OBBLIGO NOMINA COMMISSARI ESTERNI,** oltre al fatto che, anche laddove previsto, l'operatività di tale obbligo è rinviata al momento in cui sarà attivato l'Albo.

Criteri di aggiudicazione e offerte anormalmente basse *(artt. 95, 97)*

APPROVATE E PUBBLICATE LINEE GUIDA ANAC su OEPV

(Linee Guida n. 2 deliberate il 21 settembre 2016)

Non hanno carattere vincolante ma di MERO SUPPORTO OPERATIVO A S.A.

Non contengono indicazioni differenziate per lavori servizi e forniture né indicazioni di punteggi minimi e massimi, per NON INGESSARE OPERATO DELLE P.A.

Si Ribadisce:

- **esigenza di MOTIVARE con rigore RICORSO MAX RIBASSO e DEROGA a OEPV**
- **i CRITERI DI VALUTAZIONE devono essere OGGETTIVI, CONNESSI A OGGETTO APPALTO e NON DISCRIMINATORI**
- **la considerazione quale criterio premiale del RATING DI LEGALITÀ va accompagnata da PREVISIONE DI COMPENSAZIONI per evitare di penalizzare imprese estere o di piccole dimensioni**
- **Possibilità di prevedere un COSTO O PREZZO FISSO DEVE ESSERE MOTIVATA E ACCOMPAGNATA DA CAUTELE su modalità calcolo per evitare prezzo troppo basso o alto**
- **Ampia libertà su scelta metodi di calcolo e possibilità doppia ponderazione**

Criteri di aggiudicazione e offerte anormalmente basse *(artt. 95, 97)*

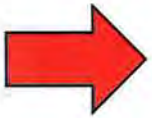
NUOVO CODICE

Nell'offerta economica **VANNO INDICATI COSTI SICUREZZA AZIENDALI**, e la loro **CONGRUITÀ VA VALUTATA IN SEDE DI VERIFICA ANOMALIA**

Criteri di aggiudicazione e offerte anormalmente basse *(artt. 95, 97)*

VALUTAZIONE ASSOCIATIVA

POSITIVA SU COSTI SICUREZZA AZIENDALI



E' stato **DEFINITIVAMENTE CHIARITO che gli ONERI AZIENDALI VANNO INDICATI IN SEDE DI OFFERTA ECONOMICA DALL'OPERATORE ECONOMICO PER TUTTI GLI APPALTI**

Si precisa inoltre che **COSTITUISCONO UN ELEMENTO LA CUI CONGRUITÀ VA VERIFICATA NELL'AMBITO DELLA VALUTAZIONE DELL'ANOMALIA DELL'OFFERTA**

Tale precisazione dovrebbe **RISOLVERERE IL PROBLEMA LEGATO ALLA RICHIESTA DI INDICAZIONE A PENA DI ESCLUSIONE**

UNA RECENTE ADUNANZA PLENARIA CONSIGLIO DI STATO HA AFFERMATO POSSIBILITA' DI INTEGRARE LA CARENZA CON SOCCORSO ISTRUTTORIO NON ONEROSO *(sent. n. 19 del 27/7/2016)*

I punti chiave della riforma per il settore lavori

Il subappalto

Subappalto*(art. 105)*

PREVIGENTE NORMATIVA: ASPETTI PRINCIPALI

SEMPRE AMMESSO con 2 limiti:

- **30% categoria prevalente**
- **30% categorie "superspecializzate" di incidenza superiore al 15% APPALTO (obbligo ATI verticale)**

PAGAMENTO DIRETTO O INDIRETTO A SCELTA S.A. NEL BANDO

POSSIBILITÀ di concedere **PAGAMENTO DIRETTO, ANCHE IN DEROGA A BANDO,** in caso di **CRISI FINANZIARIA APPALTATORE (comprovata da reiterati ritardi pagamento) e PENDENZA CONCORDATO CON CONTINUITÀ AZIENDALE**

RESPONSABILITA' SOLIDALE CONTRIBUTIVA E RETRIBUTIVA APPALTATORE

DEFINIZIONE CONTRATTI SIMILARI *«COSTITUISCONO COMUNQUE SUBAPPALTO LE FORNITURE CON POSA IN OPERA E I NOLI A CALDO DI IMPORTO SUPERIORE 2% APPALTO O 100 MILA EURO, CON INCIDENZA COSTO MANODOPERA SUPERIORE AL 50% SUBAPPALTO»*

Subappalto *(art. 105)*

NUOVO CODICE: PREVEDE NUOVI LIMITI

LA FACOLTA' DI SUBAPPALTO DEVE ESSERE PREVISTA IN BANDO CON INDICAZIONE DELLE CATEGORIE PER LE QUALI E' AMMESSO

IN OGNI CASO **NON PUO' SUPERARE 30% DELL'IMPORTO COMPLESSIVO**

PERMANE **LIMITE 30% PER CATEGORIE "SUPERSPECIALIZZATE"** MA **L'INCIDENZA** SI ABBASSA **al 10% APPALTO** (obbligo ATI verticale)

SUBAPPALTO *(art. 105)*

VALUTAZIONE ASSOCIATIVA

NEGATIVA SUI NUOVO LIMITI

LA FACOLTA' DI PREVEDERE O MENO IL SUBAPPALTO IN BANDO E IL LIMITE DEL 30% COMPLESSIVO **APPAIONO ECCESSIVAMENTE STRINGENTI ed in CONTRASTO CON NORMATIVA UE che non pone limitazioni (Corte Giustizia UE - con sentenza14 luglio 2016 – ha sancito che è illegittimo prevedere nei documenti di gara un generale obbligo di svolgimento di una quota di appalto con risorse proprie, escludendo il subappalto)**

Inoltre la **NORMA E' IMMEDIATAMENTE OPERATIVA** E QUINDI **IMPATTA SENZA ALCUNA GRADUALITA' SULLA STRUTTURA AZIENDALE E ORGANIZZAZIONE IMPRESE**

MANTENIMENTO E RAFFORZAMENTO **LIMITE PER CATEGORIE "SUPERSPECIALIZZATE" APPARE IN CONTRASTO CON LE DIRETTIVE UE, DETERMINA FORTE RESTRIZIONE CONCORRENZA A FAVORE DI POCHI OPERATORI,** per i quali c'è anche **DIVIETO AVVALIMENTO**

Subappalto*(art. 105)*

NUOVO CODICE: INTRODUCE NUOVI OBBLIGHI

OBBLIGATORIA (e va prevista in bando) **INDICAZIONE TERNA SUBAPPALTATORI PER APPALTI DI IMPORTO SUPERIORE SOGLIA UE E PER I QUALI NON SIA NECESSARIA PARTICOLARE SPECIALIZZAZIONE.**

S.A. PUO' PREVEDERE IN BANDO ALTRI CASI ANCHE PER APPALTI SOTTO SOGLIA UE

PAGAMENTO E' SEMPRE DIRETTO SE

1. **SUBAPPALTATORE è MICRO o PICCOLA IMPRESA**
2. **INADEMPIMENTO appaltatore**
3. **SU RICHIESTA subappaltatore e SE NATURA CONTRATTO LO CONSENTE**

NEI CASI 1 e 3 VIENE MENO RESPONSABILITÀ SOLIDALE

L'affidatario deve corrispondere a subappaltatore i COSTI della sicurezza e della MANODOPERA SENZA ALCUN RIBASSO.

SUBAPPALTO *(art. 105)*

VALUTAZIONE ASSOCIATIVA

NEGATIVA SU OBBLIGO INDICAZIONE TERNA SUBAPPALTATORI

INDICAZIONE TERNA SUBAPPALTATORI PUO' COSTITUIRE UN ONERE PARTICOLARMENTE GRAVOSO per il concorrente, soprattutto se si tratta di PMI, **CONSIDERATO IL NOTEVOLE LASSO DI TEMPO** che può intercorrere **TRA AGGIUDICAZIONE** appalto e **ESECUZIONE** dei lavori in **SUBAPPALTO**

Obbligo INCOERENTE CON DIRETTIVA UE che, in considerazione peculiarità settore dei lavori, **INSERISCE L'OBBLIGO** di indicare i nominativi dei subappaltatori **DOPO AGGIUDICAZIONE APPALTO E, AL PIÙ TARDI, ALL'INIZIO DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO *(art. 71, par. 5, dir. 2014/24/UE)***

Ci sono molti problemi interpretativi/applicativi, ad esempio:

- **Si può sostituire il subappaltatore indicato?**
- **Può essere indicato lo stesso subappaltatore da più concorrenti?**
- **Può partecipare alla gara anche come concorrente?**

SUBAPPALTO *(art. 105)*

VALUTAZIONE ASSOCIATIVA

PERPLESSITÀ SUI CASI DI PAGAMENTO DIRETTO MPMI

POSITIVA ELIMINAZIONE RESPONSABILITÀ SOLIDALE

PERPLESSITA' SU NON RIBASSABILITA' COSTI MANODOPERA



PAGAMENTO DIRETTO GENERALIZZATO in caso DI MPMI NON È IN LINEA CON LA LEGGE DELEGA, che per questi casi prevede **l'espressa individuazione delle fattispecie in cui la stazione appaltante procede al pagamento diretto** *(comma 1, lettera rrr)*

POSITIVA L'ELIMINAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ SOLIDALE per i casi pagamento diretto (fatto salvo il caso dell'inadempimento) che risponde ad un principio di equità e ragionevolezza.

PERPLESSITÀ SUI COSTI MANODOPERA NON RIBASSABILI, perché non esiste un principio analogo per l'appaltatore. VA CHIARITO IL RIFERIMENTO AI MINIMI SALARIALI.

Subappalto *(art. 105)*

NUOVO CODICE INTRODUCE DEFINIZIONE IN NEGATIVO CONTRATTI SIMILARI AL SUBAPPALTO

NON COSTITUISCONO COMUNQUE SUBAPPALTO FORNITURE CON POSA IN OPERA E NOLI A CALDO SE DI IMPORTO INFERIORE 2% APPALTO O 100 MILA EURO, E SE INCIDENZA COSTO MANODOPERA NON SUPERIORE AL 50% SUBAPPALTO

SUBAPPALTO *(art. 105)*

VALUTAZIONE ASSOCIATIVA

PERPLESSITÀ SU NUOVA DEFINIZIONE

La definizione dei CONTRATTI NON SIMILARI POTREBBE ESSERE FORIERA DI DISTORSIONI APPLICATIVE

Se una fornitura con posa non è similare al subappalto a condizione che

- l'importo non superi le soglie 2% o 100 mila euro
- il costo della manodopera non abbia una incidenza superiore al 50%

COSA SUCCEDE SE MANCA UNA DELLE DUE CONDIZIONI PER NON ESSERE CONSIDERATO CONTRATTO SIMILARE?

Il rischio è che in assenza di uno dei due requisiti per non essere contratto similare, S.A., a contrario, consideri sempre il subcontratto similare al subappalto.

Subappalto *(art. 105)*

NUOVO CODICE: ELIMINA PREMIO DI COORDINAMENTO AI FINI QUALIFICATORI

VIENE **ELIMINATO IL CD. "PREMIO DI COORDINAMENTO" CHE CONSENTIVA ALL'APPALTATORE DI SFRUTTARE AI FINI QUALIFICATORI UNA QUOTA DEI LAVORI ESEGUITI IN SUBAPPALTO.**

INFATTI, LE S.A. **RILASCIANO** ALL'APPALTORE I **CERTIFICATI** NECESSARI **PER LA QUALIFICAZIONE SCOMPUTANDO DALL'INTERO VALORE APPALTO IL VALORE E LA CATEGORIA DI QUANTO ESEGUITO IN SUBAPPALTO (105, COMMA 22)**

SUBAPPALTO *(art. 105)*

VALUTAZIONE ASSOCIATIVA

PERPLESSITÀ SU ELIMINAZIONE PREMIO COORDINAMENTO

Il PREMIO COORDINAMENTO nasceva dal riconoscimento all'appaltatore del ruolo coordinamento generale e delle responsabilità complessiva sull'opera finale e quindi **ANDREBBE RECUPERATO**

I punti chiave della riforma per il settore lavori

Il nuovo ruolo dell'ANAC

Il nuovo ruolo dell'ANAC *(art. 211 e 213)*

ANAC ACQUISISCE NUOVI POTERI che si aggiungono a quelli ad essa già attribuiti dalla previgente normativa e diventa il **PRINCIPALE ORGANO DI REGOLAZIONE DEL MERCATO** oltre che di **VIGILANZA E CONTROLLO**.

- Può **PROPORRE** al MIT l'adozione di **LINEE GUIDA GENERALI** per assicurare l'uniforme applicazione e interpretazione delle norme

- Deve predisporre **LINEE GUIDA DI SETTORE SU TEMI IMPORTANTI, DETERMINAZIONI, BANDI/CONTRATTI TIPO, ALTRI ATTI di REGOLAZIONE FLESSIBILE** al fine di promuovere l'efficienza e la qualità dell'attività delle stazioni appaltanti, e favorire lo sviluppo delle migliori pratiche.

- **VIENE RAFFORZATO IL POTERE DI PRECONTENZIOSO IN UN'OTTICA DEFLATTIVA**

Novità in materia di PRECONTENZIOSO ANAC

ANAC EMETTE PARERI, **entro 30 Giorni da ricezione richiesta**, su questioni insorte durante svolgimento procedura.

I pareri sono VINCOLANTI per le parti che vi abbiano preventivamente acconsentito, con possibilità impugnazioni innanzi organi giustizia amministrativa *(211, comma 1).*

ATTRIBUITO all'ANAC IL POTERE di INVITARE S.A. a RIMUOVERE VIZI DI ILLEGITTIMITÀ rilevati in uno degli atti della procedura, entro termine non superiore a 60 giorni. IN CASO DI MANCATO ADEGUAMENTO, può applicare SANZIONI PECUNIARIE AL DIRIGENTE RESPONSABILE, da un minimo di 250 euro a massimo di 25 mila euro, che incidono sul sistema reputazionale delle S.A. *(211, comma 2)*

Novità in materia di contenzioso: IL COLLEGIO CONSULTIVO TECNICO

INTRODOTTO ISTITUTO COLLEGIO CONSULTIVO TECNICO, da costituire, con l'accordo delle parti, prima dell'avvio dell'esecuzione del contratto o al massimo entro 90 giorni, PER PREVENIRE LE CONTROVERSIE RELATIVE ALL'ESECUZIONE.

ASSISTE LE PARTI nella rapida risoluzione delle dispute che insorgono nella successiva esecuzione.

La proposta scritta di soluzione della controversia ha NATURA GIURIDICA DI TRANSAZIONE, ove accettata dalle parti *(art. 207).*

Novità in materia di contenzioso: RITO SPECIALE CAMERA CONSIGLIO

INTRODOTTO NUOVO RITO SPECIALE CAMERALE presso il TAR per le IMPUGNAZIONE DEL PROVVEDIMENTO CHE DETERMINA LE ESCLUSIONI E LE AMMISSIONI ALLA PROCEDURA DI GARA, all'esito della valutazione dei requisiti generali e speciali di ammissione alla gara.

L'impugnazione va esercitata ENTRO 30 GIORNI DA PUBBLICAZIONE SUL PROFILO DEL COMMITTENTE DEL PROVVEDIMENTO. L'omessa impugnazione nel termine, preclude la facoltà di far valere l'illegittimità derivata dei successivi atti della procedura di gara, anche con ricorso incidentale *(art. 204)*

NUMEROSE CRITICITA'



- **I concorrenti potrebbero non avere conoscenza del provvedimento che non è comunicato specificamente**
- **Potrebbe aversi un «effetto paradosso» di incremento del contenzioso, attivato a prescindere da un interesse concreto e reale del ricorrente, in quanto, in tale fase, non è dato conoscere chi sarà l'aggiudicatario e come si collocherà in graduatoria il ricorrente stesso**

I punti chiave della riforma per il settore lavori

Ambito temporale di applicazione, regime transitorio e abrogazioni

Ambito temporale di applicazione *(artt. 216, comma 1)*

NUOVO CODICE È IN VIGORE DAL GIORNO DELLA SUA PUBBLICAZIONE IN GAZZETTA (19 aprile) e il VECCHIO E' IMMEDIATAMENTE ABROGATO

NUOVO CODICE SI APPLICA alle **PROCEDURE E AI CONTRATTI PER I QUALI I BANDI O AVVISI SIANO STATI PUBBLICATI DOPO LA SUA ENTRATA IN VIGORE OVVERO**, in caso di procedure senza bando, **PER I QUALI GLI INVITI A PRESENTARE OFFERTE SIANO STATI TRASMESSI DOPO LA SUA ENTRATA IN VIGORE.**

EMESSO COMUNICATO CONGIUNTO ANAC/MIT IL 22 APRILE CHE RIBADISCE applicazione nuovo codice a procedure e contratti derivanti da bandi pubblicati a partire dal 19 aprile

NUOVO COMUNICATO ANAC 3 MAGGIO 2016, corregge il precedente e chiarisce applicazione vecchia disciplina a bandi o avvisi pubblicati nella giornata del 19 aprile

GLI ATTI DI GARA ADOTTATI DALLE P.A. IN VIOLAZIONE REGOLE DEVONO ESSERE RIFORMULATI IN CONFORMITA AL NUOVO ASSETTO

Ambito temporale di applicazione *(artt. 216, comma 1)*

Emesso NUOVO COMUNICATO ANAC 11 MAGGIO 2016 SECONDO IL QUALE VECCHIO CODICE continua ad applicarsi:

- AVVISI PUBBLICATI ENTRO IL 19 APRILE 2016, con una delle forma pubblicità obbligatorie e secondo modalità indicate dall'art. 66, in combinato disposto con art. 122 (G.U.C.E., G.U.R.I., ALBO PRETORIO o PROFILO COMMITTENTE)

- AFFIDAMENTI AGGIUDICATI PRIMA ENTRATA IN VIGORE NUOVO CODICE PER I QUALI SIANO DISPOSTI:

- **rinnovo del contratto o modifiche contrattuali** derivanti da rinnovi già previsti nei bandi di gara;
- **lavori complementari**;
- **varianti, per le quali non sia prevista l'indizione di una nuova gara**

- PROCEDURE NEGOZIATE INDETTE A PARTIRE DAL 20 APRILE 2016, PURCHÉ AVVIATE A SEGUITO DI PRECEDENTI GARE, bandite in vigenza del d.lgs. 163/06**, andate deserte a causa della presentazione di offerte irregolari o inammissibili e della mancanza assoluta di offerte** *(56, comma 1, lett. a e 57, comma 2, lett. a)*

- AFFIDAMENTI DIRETTI O PROCEDURE NEGOZIATE IN ATTUAZIONE DI ACCORDI QUADRO AGGIUDICATI PRIMA DELL'ENTRATA IN VIGORE DEL NUOVO CODICE

- ADESIONI A CONVENZIONI STIPULATE PRIMA DELL'ENTRATA IN VIGORE DEL NUOVO CODICE

Il regime transitorio *(artt. 216)*

Ci sono **NUMEROSE DISPOSIZIONI SOSPESE**, in attesa dell'adozione dei relativi atti attuativi, per le quali è prevista una **SPECIFICA DISCIPLINA TRANSITORIA. Tra queste:**

- in materia di **CONTRATTI SOTTO SOGLIA**, in attesa linee guida ANAC sulle modalità svolgimento indagini mercato, si procede con pubblicazione avvisi su profilo committente o selezione dagli elenchi delle S.A.

- in materia **ALBO COMMISSARI**, in attesa Atto ANAC, continua la scelta da parte dell'organo competente della S.A.

- in materia **QUALIFICAZIONE**, in attesa Linee Guida ANAC , continuano applicarsi, in quanto compatibili, le disposizioni del Regolamento 207/2010 in materia di qualificazione SOA, qualificazione sotto 150 mila euro e qualificazione RTI e consorzi (artt.60-96)

- In materia di **CATEGORIE "SUPERSPECIALIZZATE",** in attesa del DM MIT che ridefinisca elenco e requisiti di specializzazione richiesti per la loro esecuzione, si applica l'elenco di cui art. 12 DL 47/2014 conv. L. 80/2014

- in materia di **PUBBLICAZIONE AVVISI E BANDI**, in attesa DM MIT che stabilirà modalità pubblicazione telematiche, continua anche pubblicazione in Gazzetta con spese a carico aggiudicatario, e fino al 31 dicembre 2016, per appalti sopra soglia, anche anche la pubblicazione per estratto su 2 principali quotidiani a diffusione nazionale nonché su 2 a maggiore diffusione locale nel luogo dove si eseguono i lavori.

Abrogazioni *(217)*

Il **VECCHIO CODICE** (d.lgs. 163/2006) è **ABROGATO CON EFFETTO IMMEDIATO**

ALCUNE PARTI DEL REGOLAMENTO RIMANGONO IN VIGORE, in via temporanea, e l'abrogazione è differita temporalmente al momento dell'entrata in vigore dei singoli atti attuativi che dovranno anche operare una ricognizione puntuale delle disposizioni sostituite (**progettazione, compiti Rup, qualificazione, contabilità lavori e collaudo, BB.CC.**)

ALCUNE PARTI DEL REGOLAMENTO 207/2010 SONO ABROGATE CON EFFETTO IMMEDIATO e in particolare:

- Parte I (Disposizioni comuni)
- Parte II
 - Titolo I, Capo II (Programmazione dei lavori, artt. 11-13)
 - Titolo II, Capo II (Verifica del progetto, artt. 44-59)
 - Titolo IV (Qualificazione contraenti generali, artt. 97-104)
 - Titolo V (Sistemi realizzazione e selezione offerte, artt. 105-122)
 - Titolo VI (Garanzie e sistema garanzia globale di esecuzione, artt. 123-136)
 - Titolo VII (Il contratto, artt. 137-146)
 - Titolo VIII (Esecuzione dei lavori, artt. 147-177)
 - Titolo IX, Capo III (Tenuta della contabilità , artt. 211-214)
 - Titolo XI, Capo III, (esecuzione collaudo beni culturali (artt. 249 e 250, con esclusione art. 251)
- Parte III (Servizi architettura e ingegneria, con esclusione artt. 254, 255 e 256)
- Parte IV (Forniture e servizi nei settori ordinari)
- Parte V (Settori speciali, artt. 339-342)
- Parte VII (Disposizioni transitorie e abrogazioni)

Ambito temporale di applicazione: la Cabina di Regia *(art. 212)*

Considerata la complessità del progressivo abbandono del Regolamento, è **AFFIDATA** alla **CABINA DI REGIA** istituita **PRESSO LA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO LA GESTIONE DELLA FASE DI ATTUAZIONE DEL CODICE, COORDINANDO L'ADOZIONE DEI DECRETI E LINEE GUIDA, MONITORANDO LE PRINCIPALI DIFFICOLTÀ** registrate dalle S.A. in sede di prima applicazione, e **SUGGERENDO EVENTUALI SOLUZIONI CORRETTIVE E DI MIGLIORAMENTO**

Tale organismo è STATO ISTITUITO CON DPCM 10 AGOSTO 2016

FINE PRESENTAZIONE

Grazie a tutti

Avv. Michela Mancini

Direzione Legislazione Opere Pubbliche

- Ance -